

**Bruxelles, 23 luglio 2026
(OR. en)**

**12131/26
ADD 1**

**DENLEG 81
FOOD 109
SAN 610**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	22 luglio 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D115270/02 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi aromatici degli oli minerali negli alimenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D115270/02 annex.

All.: D115270/02 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/2023/2345 ANNEX
(POOL/E2/2023/2345/2345 EN
ANNEX.docx) D115270/02
[...](2026) XXX

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di
idrocarburi aromatici degli oli minerali negli alimenti**

ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

- (1) nella sezione 5 "Contaminanti da processo" dell'allegato del regolamento (UE) 2023/915 è aggiunta la sottosezione 5.5 "Idrocarburi aromatici degli oli minerali":

"

5.5	Idrocarburi aromatici degli oli minerali (da $\geq C_{10}$ a $\leq C_{50}$)	Tenore massimo (mg/kg)	Osservazioni
5.5.1	Semi e frutti oleosi	2,0	
5.5.2	Grassi e oli animali ⁽²⁾ e vegetali		Gli oli essenziali, l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa di oliva greggio non sono inclusi in questa categoria.
5.5.2.1	Oli di granturco, di colza, di girasole, di soia e di lino e burro e materie grasse del latte		
5.5.2.1.1	Oli di granturco, di colza, di girasole, di soia e di lino e burro e materie grasse del latte diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.1.2	2,0	Questa categoria comprende gli oli immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti.
5.5.2.1.2	Oli di granturco, di colza, di girasole, di soia e di lino e burro e materie grasse del latte destinati a ulteriore raffinazione ed etichettati come tali	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.2	Oli di arachide, di sesamo, di cocco, di germi di cereali e di crusca di cereali		

5.5.2.2.1	Oli di arachide, di sesamo, di cocco, di germi di cereali e di crusca di cereali diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.2.2	6,0 dall'1.1.2027 4,0 dall'1.1.2028 2,0 dall'1.1.2030	Questa categoria comprende gli oli immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti.
5.5.2.2.2	Oli di arachide, di sesamo, di cocco, di germi di cereali e di crusca di cereali destinati a ulteriore raffinazione ed etichettati come tali	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.3	Vinaccioli, semi di cotone, semi di ribes nero e oli di argan		
5.5.2.3.1	Vinaccioli, semi di cotone, semi di ribes nero e oli di argan diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.3.2	10,0 dall'1.1.2027 5,0 dall'1.1.2028 2,0 dall'1.1.2030	Questa categoria comprende gli oli immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti.
5.5.2.3.2	Vinaccioli, semi di cotone, semi di ribes nero e oli di argan destinati a ulteriore raffinazione ed etichettati come tali	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.4	Olio di sansa di oliva ⁽⁷⁾ e olio di sansa di oliva raffinato ⁽⁷⁾	10,0 dall'1.3.2028 5,0 dall'1.3.2029 2,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.5	Oli di pesce e oli di altri organismi marini e alghe		

5.5.2.5.1	Oli di pesce e oli di altri organismi marini e alghe diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.5.2	10,0 dall'1.1.2027 5,0 dall'1.1.2030	Questa categoria comprende gli oli immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti.
5.5.2.5.2	Oli di pesce e oli di altri organismi marini e alghe destinati a ulteriore raffinazione ed etichettati come tali	5,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.6	Oli di oliva diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.4	4,0 dall'1.3.2027 2,0 dall'1.1.2028	
5.5.2.7	Oli e grassi diversi da quelli di cui ai punti 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.2.5 e 5.5.2.6		Questa categoria comprende il burro di cacao ⁽¹⁴⁾ .
5.5.2.7.1	Oli e grassi diversi da quelli di cui ai punti 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.2.5, 5.5.2.6 e 5.5.2.7.2	4,0 dall'1.1.2027 2,0 dall'1.1.2028	Questa categoria comprende gli oli immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti.
5.5.2.7.2	Oli e grassi diversi da quelli di cui ai punti 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3, 5.5.2.4, 5.5.2.5 e 5.5.2.6 e destinati a ulteriore raffinazione ed etichettati come tali	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.2.8	Prodotti derivati da grassi e oli di cui ai punti 5.5.2.1, 5.5.2.6 e 5.5.2.7 e prodotti con un contenuto di grassi/oli > 50 %, che contengono solo i grassi e gli oli di cui ai punti 5.5.2.1, 5.5.2.6 e 5.5.2.7	2,0 dall'1.1.2028	I prodotti derivati da grassi e oli sono definiti come prodotti contenenti > 80 % di grassi e oli. Il contenuto di grassi/oli si riferisce al contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, al contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente.

5.5.3	Frutta a guscio	2,0	
5.5.4	Legumi da granella	0,50	
5.5.5	Chicchi di cereali e prodotti derivati dai cereali		I prodotti derivati dai cereali sono definiti come prodotti contenenti > 80 % di prodotti a base di cereali, esclusi gli oli derivati dai cereali ai quali si applicano i tenori massimi della categoria 5.5.2. Il tenore massimo non si applica ai cereali impiegati per la produzione di birra o distillati, purché il residuo di cereali restante non sia immesso sul mercato come alimento. Nel caso in cui il residuo di cereali restante sia immesso sul mercato come alimento, si applica il tenore massimo, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4. Il contenuto di grassi/oli si riferisce al contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, al contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente.
5.5.5.1	Chicchi di cereali	0,50	
5.5.5.2	Prodotti derivati dai cereali con un contenuto di grassi/oli < 4 %	0,50	
5.5.5.3	Prodotti derivati dai cereali con un contenuto di grassi/oli ≥ 4 % e ≤ 50 %	1,0	
5.5.6	Latte ⁽²⁾	0,50	
5.5.7	Prodotti lattiero caseari ⁽²⁾ diversi da quelli di cui al punto 5.5.2.1		Il contenuto di grassi/oli si riferisce al contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, al contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente.

5.5.7.1	Prodotti con un contenuto di grassi/oli < 4 %	0,50	
5.5.7.2	Prodotti con un contenuto di grassi/oli ≥ 4 % e ≤ 50 %	1,0	
5.5.7.3	Prodotti con un contenuto di grassi/oli > 50 %	2,0	
5.5.8	Semi di cacao e prodotti a base di cacao ⁽¹⁴⁾		
5.5.8.1	Semi di cacao	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.8.2	Massa di cacao	2,0	
5.5.8.3	Cacao in polvere e cacao magro in polvere	1,0	
5.5.9	Spezie, erbe essiccate, tè secco e infusioni di erbe essiccate utilizzati come ingredienti di alimenti, tè secco solubile e infusioni di erbe essiccate solubili	10,0 dall'1.1.2027 5,0 dall'1.1.2030	

5.5.10	Formule per lattanti ⁽³⁾, formule di proseguimento ⁽³⁾, formule per bambini nella prima infanzia ⁽⁴⁾, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾, alimenti per la prima infanzia ⁽³⁾, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾ e bevande destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia etichettate e immesse sul mercato come tali		Il contenuto di grassi/oli si riferisce al contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, al contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente.
5.5.10.1	Prodotti con un contenuto di grassi/oli < 4 %	0,50	
5.5.10.2	Prodotti con un contenuto di grassi/oli ≥ 4 % e ≤ 50 %	1,0	
5.5.10.3	Prodotti con un contenuto di grassi/oli > 50 %	2,0	
5.5.11	Integratori alimentari	10,0 dall'1.1.2027 5,0 dall'1.1.2030	

5.5.12	Additivi alimentari	-	Gli additivi alimentari prodotti a partire da oli o grassi devono essere prodotti a partire da oli che rispettano i tenori massimi stabiliti a norma del presente regolamento per gli oli e i grassi immessi sul mercato per il consumatore finale o usati come ingredienti di alimenti. Per gli additivi alimentari prodotti a partire da altri alimenti per i quali è stabilito un tenore massimo a norma del presente regolamento, gli alimenti utilizzati come fonte devono rispettare i tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.
5.5.13	Alimenti trasformati e composti che contengono ingredienti di cui alle categorie 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.9 e 5.5.12 e che non rientrano nelle categorie 5.5.10, 5.5.11 e 5.5.14		Il contenuto di grassi/oli si riferisce al contenuto dichiarato di grassi/oli o, in assenza di tale contenuto dichiarato, al contenuto di grassi/oli determinato dall'autorità competente. Per il tè e le infusioni di erbe tali tenori massimi si applicano solo al tè solubile, alle infusioni di erbe solubili e al tè e alle infusioni di erbe usati come ingredienti di alimenti e non ad altri tè e infusioni di erbe.
5.5.13.1	Prodotti con un contenuto di grassi/oli < 4 %	0,50 dall'1.1.2030	
5.5.13.2	Prodotti con un contenuto di grassi/oli ≥ 4 % e ≤ 50 %	1,0 dall'1.1.2030	
5.5.13.3	Prodotti con un contenuto di grassi/oli > 50 %	2,0 dall'1.1.2030	
5.5.14	Alimenti composti contenenti ≥ 15 % di spezie e/o erbe essiccate e/o tè secco e che non rientrano nella categoria 5.5.11		

5.5.14.1	Alimenti composti contenenti ≥ 75 % di spezie e/o erbe essiccate e/o tè secco	5,0 dall'1.1.2030	
5.5.14.2	Alimenti composti contenenti ≥ 50 % e < 75 % di spezie e/o erbe essiccate e/o tè secco	3,5 dall'1.1.2030	
5.5.14.3	Alimenti composti contenenti ≥ 15 % e < 50 % di spezie e/o erbe essiccate e/o tè secco	2,0 dall'1.1.2030";	

(2) il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

"La frutta, la frutta a guscio, gli ortaggi, i cereali, i legumi da granella, i semi oleosi, i frutti oleosi, i tè, le infusioni di erbe, i semi di cacao e le spezie elencati nelle categorie di appartenenza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>). Ai fini del presente regolamento la frutta a guscio non è coperta dal tenore massimo fissato per la frutta."